

	= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =	
	OGGETTO: Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizia e	
	sanificazione nonché del servizio di disinfestazione e derattizzazione per	
	gli immobili e relative aree esterne afferenti ai Comuni ed alle Province	
	della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate- LOTTO 4 –Comuni	
	della Città metropolitana di Roma Capitale ubicati nel territorio SUD-	
	EST della città di Roma Capitale ed eventuali società partecipate -	
	CIG: 9529409D11	
	Repertorio n. 12557	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno Duemilaventicinque , il giorno Dodici del mese di Giugno , in Roma,	
	nella sede della Città Metropolitana in Via G.Ribotta, n.41, presso l'Ufficio del	
	Segretario Generale.-----	
	Davanti a me, Dott. Paolo CARACCILO, Segretario Generale della Città	
	metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse	
	dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000	
	n.267, sono personalmente comparsi i Signori: ---	
	1) Dott. Federico MONNI, nato a xxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica	
	a Roma, in Via IV Novembre n.119/A, il quale, nella sua qualità di Direttore	
	del Dipartimento V <i>Appalti e Contratti</i> - Ufficio Soggetto Aggregatore - della	
	Città Metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima	
	rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV	
	Novembre n.119/A - Roma Codice Fiscale n.80034390585, in forza	
	dell'art.107 del D.L.gs n. 267/2000, ed in nome, per conto e nell'esclusivo	
	interesse della Città metropolitana di Roma Capitale, che rappresenta	
		1

	l'organismo Soggetto Aggregatore per l'acquisto di beni e servizi ex art.26	
	L.488/99, nonché per la realizzazione e gestione del sistema di controllo e	
	verifica dell'esecuzione delle Convenzioni.-----	
	2) Sig. Francesco MALPELI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,	
	residente a xx, nella sua qualità	
	di Procuratore Speciale dell'operatore economico COOPSERVICE	
	SOCIETÁ COOPERATIVA PER AZIONI abbreviabile in	
	COOPSERVICE S.COOP.P.A. , con sede legale in Reggio Emilia (RE) in	
	via Rochdale n.5 – C.F.:00310180351, iscritta al Registro delle Imprese della	
	C.C.I.A.A. dell'Emilia in data 17.12.1975 al REA n.RE-128740, come	
	risultante da documento n.T602434511 del 08.05.2025, acquisito d'ufficio e	
	conservato in atti. -----	
	Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti	
	io Ufficiale Rogante sono certo.----	
	Senza assistenza di testimoni avendovi le parti rinunciato, previo mio	
	consenso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come	
	modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.----	
	P R E M E S S O	
	- che la Città metropolitana di Roma Capitale, con Determinazione dirigenziale	
	n.3636 del 05.12.2022, come rettificata con Determinazione dirigenziale n.282	
	del 03/02/2023, del Direttore del Dipartimento V – Ufficio del Soggetto	
	Aggregatore, Dott. Federico Monni, ha indetto una procedura di gara per la	
	stipula di una convenzione per il <i>servizio di pulizia e sanificazione nonché del</i>	
	<i>servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli immobili e relative aree</i>	
	<i>esterne afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle</i>	

Società Partecipate dagli stessi, suddiviso in 5 LOTTI, per la durata di 12 mesi,

con la facoltà da parte della Stazione Appaltante di prorogare la durata per

ulteriori due anni disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno, da affidarsi

mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art.95, comma 2 del citato

decreto;-----

- che il relativo bando è stato pubblicato sulla GUUE suppl.n.244-704487 del

19.12.2022 e sulla GURI n. 150 V Serie Speciale del 23.12.2022 e avviso di

rettifica e proroga scadenza dei termini pubblicato sulla GUUE n.suppl.028-

080992 del 08.02.2023 e sulla GURI n. 19 V Serie Speciale del 15.02.2023,

all'Albo Pretorio Web della Città metropolitana di Roma Capitale e sui

quotidiani, conseguentemente il termine perentorio di scadenza della gara è

stato stabilito per il giorno 14.03.2023;---

- che, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.50/2016, l'approvvigionamento è stato

effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del Portale

Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità

telematica;---

- che nella procedura aperta conclusa il giorno 14.05.2024, come risultante dal

verbale di gara, è risultata aggiudicataria, in applicazione dell'art.1.6 del

Disciplinare di gara, del servizio suindicato relativamente al **LOTTO 4 -**

Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale ubicati nel territorio

SUD-EST della città di Roma Capitale ed eventuali società partecipate,

con un punteggio tecnico di **punti 55,36** ed un punteggio economico di **punti**

27,26 (di cui **18,59** attività ordinarie, **2,86** attività integrative aggiuntive, **3,00**

servizi disinfestazione, **2,81** costo della manodopera per le attività integrative

e aggiuntive), per un punteggio complessivo pari a **punti 82,62** per un importo

massimo annuo pari a € **5.500.000,00** ed un importo massimo triennale

pari a € **16.500.000,00** oltre IVA, l'operatore economico

COOPSERVICE S.COOP.P.A., con sede legale in Reggio Emilia (RE) in via

Rochdale n.5 – C.F.:00310180351, che nel prosieguo di questo atto sarà

chiamato semplicemente Fornitore;-----

- che in data 08.03.2023 il Fornitore ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui

al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, che forma

parte integrante del presente contratto (**Allegato n.1**);---

- che il Fornitore nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi dell'art. 53,

comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro

ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto

delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo

alla cessazione del rapporto di lavoro;-----

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città

Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del

presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;-----

- che con Determinazione dirigenziale n. 1890 del 27/05/2024, come rettificata

con Determinazione dirigenziale n. 1910 del 28.05.2024, del Direttore del

Dipartimento V - Ufficio del Soggetto Aggregatore della Città metropolitana

di Roma Capitale, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata

dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara, al predetto Fornitore per

l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione nonché del servizio di

disinfestazione e derattizzazione per gli immobili e relative aree esterne

affidenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società

Partecipate dagli stessi relativamente al **LOTTO 4 –Comuni della Città**

Metropolitana di Roma Capitale ubicati nel territorio SUD-EST della

città di Roma Capitale ed eventuali società partecipate, per l'importo

massimo annuo pari a € 5.500.000,00 e l'importo massimo triennale pari a

€ 16.500.000,00 oltre IVA;-----

- che il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Federico Monni, con nota

prot. n. CMRC-2024-0146562 del 05.09.2024, ha dichiarato, ex art.32 comma

7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte del

Fornitore affidatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e

ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32 co.7, l'affidamento è

divenuto efficace;-----

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio

interessato al presente contratto dichiara che:----

a) con nota del 28.05.2024 Registro di Sistema n. PI013037-24 tramite

Portale Gare della CMRC è stato pubblicato, il provvedimento di

aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice dei

contratti pubblici;--

b) avverso l'aggiudicazione è stato proposto ricorso con contestuale

domanda cautelare al TAR LAZIO, depositato in data 27/06/2024 n.

7012, da parte della società Consorzio Leonardo Servizi e Lavori

Società Cooperativa Consortile Stabile;-----

c) il TAR LAZIO sez. II con sentenza n. 19910 del 11/11/2024 ha accolto

la domanda di annullamento relativa ai lotti 1, 2 e 5 e, per l'effetto,

disposto l'annullamento *in parte qua* del provvedimento di aggiudicazione e della *Lex specialis*;----

d) con Determinazione dirigenziale n. 4655 del 05.12.2024 del Direttore del Dipartimento V - Ufficio del Soggetto Aggregatore della Città metropolitana di Roma Capitale si è preso atto dell'annullamento della *lex specialis* di gara e delle Determinazioni dirigenziali di aggiudicazione n. 1890 del 27 maggio 2024 e n. 1910 del 28 maggio 2024 relativamente ai Lotti 1, 2 e 5 disposto dalla sentenza del TAR Lazio, sez. II, n. 19910/2024 e si è provveduto all'annullamento in autotutela delle Determinazioni di aggiudicazione n. 1890 del 27.05.2024 e n. 1910 del 28.05.2024 relativamente ai Lotti 3 e 4;

e) il Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 3411 del 03.04.2025 ha accolto l'appello proposto dal R.T.I. COLSER soc.coop.va con L'OPEROSA spa e COPMA soc.coop.va, aggiudicatario del Lotto 1, avverso la sentenza del TAR Lazio n. 19910/2024 e pertanto con Determinazione dirigenziale n. 1497 del 22.04.2025 del Direttore del Dipartimento V - Ufficio del Soggetto Aggregatore della Città metropolitana di Roma Capitale si è disposto l'annullamento in autotutela della suddetta determinazione dirigenziale n. 4655 del 05.12.2024;----

f) il TAR LAZIO Sez. II con sentenza n.08334/2025 del 23.04.2025, considerata la sopravvenuta sentenza n. 3411 del 03.04.2025 del Consiglio di Stato e la conseguente determinazione dirigenziale n.1497 del 22.04.2025, che ha annullato in autotutela la determinazione dirigenziale n.4655/2025 di annullamento della gara, oggetto del

	ricorso presentato in data 16.01.2025 da parte di COOPSERVICE, e	
	visto che la pretesa della ricorrente COOPSERVICE risulta pienamente	
	soddisfatta, ha dichiarato cessata la materia del contendere.---	
	g) il TAR LAZIO Sez. II con ordinanza n. 3082 del 05/06/2025 si è	
	pronunciato sul ricorso n. 5738/2025 presentato dalla società Consorzio	
	Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile per	
	l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione	
	dirigenziale n.1497 del 22.04.2025, che ha annullato in autotutela la	
	determinazione dirigenziale n.4655/2025, respingendo la domanda	
	cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati con il suddetto	
	ricorso;----	
	h) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta	
	stipula del contratto a norma della lett. d) comma 5 del citato art. 76;--	
	- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva	
	INPS/INAIL, del Fornitore rilasciato dall'INAIL prot.n.49182903 con	
	scadenza 19.09.2025, conservato in atti:-----	
	- che con nota prot.n. PR_REUTG_Ingresso_0053682_20240827 in data	
	27.08.2024 per COOPSERVICE S.COOP.P.A è stata inviata, ex art.91 del	
	D.Lgs.159/11, la richiesta di informazione antimafia tramite il sistema	
	informatico BDNA della Prefettura di Reggio Emilia; --	
	- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato, con nota prot.	
	CMRC-2025-0109005 del 22.05.2025, che essendo decorsi i termini di legge	
	dalla richiesta di informazione antimafia suindicate e non essendo pervenuta	
	alcuna informazione interdittiva si può procedere alla stipula del contratto, ex	
	art.92 c.3 del D.Lgs 159/11;-----	
		7

- che il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto

risulta nella stessa, nel Disciplinare, come rettificato con Determinazione

dirigenziale n. 282 del 03.02.2023, e relativi allegati nel Capitolato speciale

descrittivo, e nel capitolato speciale prestazionale e relativi allegati, definisce

in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti

gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;-----

- che il Fornitore ha presentato, altresì, la documentazione richiesta dal

Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale,

anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante

e sostanziale;----

- che il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara,

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le

condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare

dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate nel

presente contratto;-----

- che la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per la Città

metropolitana di Roma Capitale nei confronti del Fornitore; la medesima

Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni

che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con

l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti,

saranno per ciascuna della stessa fonte di obbligazione;-----

- che i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra i singoli Enti

Locali e Società Partecipate da una parte, ed il Fornitore dall'altra parte,

attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;---

	CIO' PREMESSO	
	fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: --	
	ART.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali	
	I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa,	
	la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano	
	l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8,	
	della L.16/02/1913 n.89.-----	
	ART.2- Oggetto della Convenzione e Rappresentanti	
	La sottoscrizione del presente contratto da parte del Fornitore equivale a	
	dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei	
	relativi Allegati, nonché di completa accettazione di tutte le norme regolanti il	
	presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città	
	metropolitana di Roma Capitale, legalmente rappresentata dal Direttore del	
	Dipartimento V – Ufficio del Soggetto Aggregatore Dott. Federico MONNI,	
	concede in appalto all'Operatore economico , che, a mezzo del Signor	
	Francesco MALPELI accetta, l'esecuzione <i>dei servizi di pulizia e sanificazione</i>	
	<i>nonché del servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli immobili e</i>	
	<i>relative aree esterne afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio,</i>	
	<i>nonché alle Società Partecipate dagli stessi</i> relativamente al LOTTO 4 -	
	Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale ubicati nel territorio	
	SUD-EST della città di Roma Capitale ed eventuali società partecipate,	
	per l'importo massimo annuo pari a € 5.500.000,00 e per l'importo	
	massimo triennale di € 16.500.000,00 oltre IVA. Con la sottoscrizione della	
	Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle	
	Amministrazioni contraenti, a prestare tutti i servizi connessi oggetto del	
		9

presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti mediante emissione di Ordinatori di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro 16.500.000,00 IVA esclusa. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell'importo massimo spendibile indicato nel presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, D.L.gs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinatori di fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 106 del D.L.gs 50/2016. L'aggiudicazione e la stipula della convenzione non sono fonte di obbligazione alcuna per la Città metropolitana di Roma Capitale o per le Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore, costituendo la convenzione unicamente la regolamentazione per la stipula dei contratti attuativi. Pertanto, l'Appaltatore non potrà pretendere in alcuna sede alla stipula di alcun contratto attuativo, in nessuna misura.-----

ART. 3- Valore delle premesse e degli allegati

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare, come rettificato con Determinazione dirigenziale n. 282 del 03.02.2023, e i relativi allegati, il Capitolato speciale descrittivo, il Capitolato speciale prestazionale ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.--

ART.4- Definizioni

Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:-----

a) Atti di gara: il Disciplinare, come rettificato con Determinazione dirigenziale n. 282 del 03.02.2023, e relativi allegati, il Capitolato speciale descrittivo, il Capitolato speciale prestazionale e relativi allegati concernenti la procedura aperta per la stipula di una convenzione volta all'affidamento dei *servizi di pulizia e sanificazione nonché del servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli immobili e relative aree esterne afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle società partecipate dagli stessi - LOTTO 4 - Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale ubicati nel territorio sud-est della città di Roma Capitale ed eventuali società partecipate, per l'importo massimo annuo pari a € 5.500.000,00 e per l'importo massimo triennale di € 16.500.000,00 oltre IVA.*-----

b) Amministrazioni contraenti: Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale ubicati nel territorio sud-est della città di Roma Capitale (Guidonia Montecelio, San Polo dei Cavalieri, Marcellina, Licenza, Roccagiovine, Roviano, Tivoli, Vicovaro, Saracinesco, Sambuci, Cerreto Laziale, Ciciliano, Casape, Castel Madama, Marano Equo, Agosta, Rocca Canterano, Canterano, Rocca di Santo Stefano, San Gregorio de Sassola, Poli, Capranica Prenestina, Pisoniano, Gerano, Percile, Mandela, Cineto Romano, Vallinfreda, Vivaro Romano, Riofreddo, Anticoli Corrado, Arsoli, Cervara di Roma, Camerata Nuova, Subiaco, Affile, Roiate, Arcinazzo Romano, Jenne, Vallepietra, Bellegra, San Vito Romano, Olevano Romano, Genazzano, Cave, Palestrina, Rocca di Cave, Castel San Pietro Romano, Zagarolo, Colonna, San Cesareo, Galliciano nel Lazio, Monte Compatri, Rocca Priora, Rocca di Papa, Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Ciampino, Marino, Castel Gandolfo,

Albano Laziale, Ariccia, Nemi, Velletri, Lariano, Genzano di Roma, Lanuvio,

Labico, Valmontone, Artena, Colleferro, Segni, Gavignano, Montelanico,

Gorga, Carpineto Romano, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno) ed eventuali

società partecipate, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, che

emettono Ordinativi di Fornitura e nell'ambito dei cui territori di competenza

il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;-----

c) Convenzione: il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i

documenti ivi richiamati che regola i rapporti contrattuali stipulati nelle

modalità definite nel Capitolato speciale descrittivo e nel Capitolato speciale

prestazionale;-----

d) Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente

sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa

previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;---

e) Ordinativo di fornitura (contratto): il documento, con il quale le Amm.ni

contraenti comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della

Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione

richiesta.-----

ART.5- Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione è regolata:-----

a) dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara,

dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che

costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il

Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.---

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e comunque dalle

norme di settore in materia di appalti pubblici.-----

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.-----

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della Procedura aperta per la stipula di una convenzione volta all'affidamento del servizio di cui trattasi - prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Città metropolitana di Roma Capitale. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:-----

a) gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara.-----

b) richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;-----

c) stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti).-----

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Amm.ne contraente:-----

a) emissione di Ordinativi di fornitura;-----

b) ricevimento fatture e relativi pagamenti;-----

c) gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti

all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura.-----

d) nomina del Supervisore che coincide con il Direttore dell'esecuzione (DEC),
che monitora e controlla la corretta e puntuale esecuzione dei servizi.---

ART.6- Utilizzo della Convenzione

Le Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto in capitolato. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.-----

ART.7- Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Amministrazioni Contraenti. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e comunque descritte nel Capitolato speciale descrittivo e nel Capitolato speciale prestazionale e relativi allegati e nell'Offerta Tecnica del Fornitore.-----

ART.8- Durata ed importo della presente Convenzione

Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 2, la presente Convenzione ha una durata di **12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione; la Stazione Appaltante tre mesi prima della scadenza della**

Convenzione si riserva la facoltà di prorogare la stessa per i successivi due

anni da esercitarsi disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno. Resta

inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le

Amministrazioni Contraenti possono aderire alla Convenzione, per emettere

Ordinativi di fornitura. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle

Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura avranno per

tutte le Amministrazioni Contraenti **una durata massima pari a 3 anni**, con

scadenza entro i 36 (trentasei) mesi successivi dalla data di inizio erogazione

dei servizi indicata nell'Ordinativo di fornitura, **per un importo complessivo**

massimo spendibile di € 16.500.000,00. La Città metropolitana di Roma

Capitale si riserva comunque la facoltà di procedere alla proroga tecnica della

durata della Convenzione al ricorrere delle relative condizioni di legge. Tale

proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 necessari alla conclusione delle

procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente

sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli

stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga

è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo

anteriore all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del

nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del

servizio.--

ART.9- Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo

contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla

prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad

ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o,

comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, che non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Roma Capitale e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora,

a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Città metropolitana di Roma Capitale, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura. Resta espressamente inteso che la Città metropolitana di Roma Capitale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.-----

ART.10 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:-----

a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato speciale prestazionale e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;-----

b) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti degli Enti contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;---

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli

	relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Città	
	metropolitana di Roma Capitale di monitorare la conformità della prestazione	
	dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di	
	Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;-----	
	d) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione	
	individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per	
	l'espletamento del servizio;----	
	e) tenere a disposizione tutta la documentazione, compreso l'elenco delle	
	sostanze ed attrezzature utilizzate comprovante l'utilizzazione delle misure di	
	prevenzione e protezione e la corretta gestione in materia di sicurezza e salute	
	sul lavoro, sia delle Amministrazioni contraenti sia degli organi di vigilanza;	
	f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla	
	vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di	
	lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni	
	di cui sopra;-----	
	g) effettuare a proprio carico corsi di formazione e successivamente di	
	aggiornamento obbligatori per tutto il personale dipendente, nelle materie	
	relative ai servizi oggetto dell'appalto con particolare riguardo alle	
	caratteristiche dei prodotti a minor impatto ambientale;----	
	h) manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Roma Capitale nonché	
	le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i	
	terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in	
	modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero	
	in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;-----	
	i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	

organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi

di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi

dei nuovi responsabili;-----

l) trasmettere alla Città Metropolitana la Dichiarazione Sostitutiva circa il

possessione dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 con cadenza

semestrale a partire dalla data di stipula della Convenzione e per tutta la sua

durata;-----

m) consegnare alle Amministrazioni contraenti, entro 30 giorni dall'inizio

dell'anno successivo del contratto attuativo, il Resoconto annuale e fornire alla

Città metropolitana di Roma Capitale, entro 3 mesi prima della conclusione

dell'ultimo contratto attuativo sul Lotto di riferimento, una Relazione finale

sull'andamento della Convenzione. -----

ART.11- Modalità e termini di esecuzione della fornitura

Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura

emesso dalle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore si obbliga a

erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa,

nell'Offerta Tecnica del Fornitore. L'erogazione di ciascun servizio si intende

comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso. Il Fornitore si obbliga a

rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione

contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente.

Il servizio dovrà essere eseguito nei locali che saranno indicati da ciascuna

Amministrazione, indipendentemente dalla loro tipologia, così come indicato

nel Capitolato speciale prestazionale. Il Fornitore deve erogare i servizi nel

rispetto di ogni altra prescrizione riportata nella documentazione tecnica e se

migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.-

ART.12- Verifica e controllo qualitativo/quantitativo

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Città metropolitana di Roma Capitale ed alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Città metropolitana di Roma Capitale e le Amministrazioni Contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.-----

ART.13- Corrispettivi e Revisione dei prezzi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione contraente per l'affidamento dei servizi ad essa connessi oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base della remunerazione a canone, IVA esclusa, in virtù delle mensilità erogate offerte in sede di gara. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura di tutti i servizi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara. Il corrispettivo per la remunerazione delle attività del servizio principale è costituito dal pagamento di un Canone per le Attività Ordinarie, Integrative ed Aggiuntive, e di eventuali corrispettivi Extra Canone per le Attività a richiesta, la cui determinazione è descritta nel Capitolato speciale prestazionale- Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore

o al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, D.L.gs. 50/2016 e

ss.mm.ii.- Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto

contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni

emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e

remunerati nel corrispettivo contrattuale. -- A decorrere dal 13esimo mese

successivo alla data di sottoscrizione della Convenzione o, se antecedente, alla

data di avvio dell'esecuzione del servizio, il Fornitore o il Soggetto aggregatore

ha facoltà di chiedere di applicare al Canone per le attività ordinarie e ai

Corrispettivi per le attività integrative, aggiuntive e a richiesta remunerate in

Euro/mq. superficie trattata, entrambi depurati della percentuale di incidenza

del costo della manodopera, l'incremento medio dell'indice ISTAT relativo al

costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato nel periodo

intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente. Ove tale

incremento medio sia superiore al 10 per cento e l'applicazione, ai prezzi

richiamati, della misura eccedente la predetta percentuale determini una

variazione, in aumento o in diminuzione, del prezzo complessivo dell'appalto

in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario

equilibrio contrattuale, come accertato dall'Autorità indipendente di

regolazione del settore relativo alla Convenzione o, in mancanza, dall'Autorità

garante del mercato e della concorrenza (AGCOM), il Fornitore o il Soggetto

aggregatore ha facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data della relativa

istanza, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In

caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta

giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi

dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento

dell'accordo, le parti possono consensualmente risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1, comma 511, della Legge n.208 del 2015. Le parti possono chiedere all'Autorità sopra richiamata, che provvede all'accertamento di cui al presente capoverso, di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi. In caso di revisione dei prezzi contrattuali, il Soggetto aggregatore provvederà alla comunicazione dell'aggiornamento effettuato alle Amministrazioni aderenti e alla messa a disposizione delle stesse dei prezzi aggiornati, i quali costituiranno i nuovi prezzi da applicare ai contratti in essere e ai nuovi ordinativi di fornitura da emettere a partire dalla data successiva alla revisione e saranno utilizzati dalle Amministrazioni che hanno emesso ordinativi di fornitura per procedere alla revisione dei prezzi medesimi. Con riferimento agli ordinativi di fornitura in essere, la revisione avrà ad oggetto le prestazioni successive alla revisione; essa non costituirà la base per la compensazione delle prestazioni già eseguite. Successivamente alla scadenza della Convenzione, le Amministrazioni Contraenti gestiranno i rapporti in corso applicando autonomamente, eventualmente su istanza del prestatore di servizi, le medesime suddette regole.-- Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Amministrazione contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in

regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c).-----

ART.14- Fatturazione e pagamenti

Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse con cadenza mensile, secondo le modalità indicate al paragrafo 4 del Capitolato speciale descrittivo. I pagamenti per i servizi in appalto saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura, in linea con l'art. 4 del D.L.gs. 231/2002. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Amm.ne contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.--Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 bis del D.L.gs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione contraente soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente dichiarato dal Fornitore. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.----

ART.15- Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante e agli Enti contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti alla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente contraente stesso. L'Ente contraente verificherà che nei contratti di

subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010,-----

ART.16- Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:-----

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;-----

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;-----

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.--Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti periodi, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.-

ART.17- Penali

In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Città metropolitana di

	Roma Capitale o all'Amministrazione contraente ovvero non causato da forza	
	maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa	
	connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di	
	gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate le penali definite	
	al paragrafo 6 del Capitolato speciale prestazionale. Indipendentemente dalla	
	applicazione della penale, il Fornitore qualora a seguito di controllo dovessero	
	essere riscontrate delle non conformità nell'esecuzione del servizio, è tenuto a	
	mettere in atto, nel più breve tempo possibile, tutte le misure necessarie al fine	
	di eliminare la situazione che ha generato la non conformità, pena	
	l'applicazione della penale. L'applicazione delle penali di cui al paragrafo 6	
	del Capitolato speciale prestazionale avviene, per le somme dovute alle	
	Amministrazioni contraenti, mediante detrazione delle somme dovute dalle	
	stesse in seguito alla fatturazione periodica, mentre per le somme dovute al	
	Soggetto aggregatore, mediante prelievo dalla cauzione definitiva. -- In ogni	
	caso ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore	
	penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del	
	valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Città metropolitana di	
	Roma potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10%	
	(dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le	
	penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti. Resta fermo, in	
	entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.---L'applicazione di penali	
	per un importo complessivo superiore agli importi di cui al periodo precedente	
	comporterà la possibilità per le Amministrazioni contraente e/o la Città	
	metropolitana di Roma, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine,	
	di risolvere di diritto in tutto o in parte il singolo contratto attuativo o la	

Convezione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC. In tal caso la Città Metropolitana e/o le Amministrazioni Contraenti avranno la facoltà di escutere la cauzione e/o di applicare una penale di equivalente importo nei termini indicati all'articolo 10 del Capitolato speciale descrittivo, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.-----

ART.18- Cauzione definitiva

Il Fornitore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. 2127245 rilasciata dalla Compagnia REVO Insurance S.p.A. – Agenzia CAAR-Genova in data 28.10.2024 e integrata con appendice n. 1 emessa in data 15.05.2025 per l'importo di € 660.000,00. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del D.L.gs. 50/2016. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. Il Fornitore dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Il Fornitore è in possesso della certificazione ISO 9001:2015 n. IT328081 rilasciata dalla Bureau Veritas Italia S.p.A. con scadenza 27/12/2026 e della certificazione ambientale ISO 14001:2015 n. IT337869 rilasciata dalla Bureau Veritas Italia S.p.A. con scadenza 03/12/2027, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento e dell'ulteriore riduzione del 20 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. --La cauzione definitiva, incondizionata ed irrevocabile e prodotta

con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.-- In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Città metropolitana e le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17 Penali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.-- La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Città Metropolitana e delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.--- La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti comunicano alla Città Metropolitana, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione

dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.-- In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Città Metropolitana.-- Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro immediato entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Città Metropolitana.---In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Città Metropolitana e le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura.----

ART.19 Garanzia responsabilità civile- Danni,

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore ha prodotto copia conforme della polizza di RC n. 2586/60/730001 con appendice di variazione n.7300013, riferita all'esecuzione del presente appalto, così come indicato all'art.8 del Capitolato speciale descrittivo, rilasciata in data 26.05.2025 dalla UniPolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Parma, con scadenza rata assicurativa in data 31/12/2025. --Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa in questione è condizione essenziale, e, pertanto, qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.---Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del

Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.----

ART.20 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione. L'obbligo di cui al precedente periodo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.-- L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.--Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Città metropolitana di Roma nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.- Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia

condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Città Metropolitana delle modalità e dei contenuti di detta citazione.-- Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.679/2016.----

ART.21- Risoluzione e clausola risolutiva espressa

In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, la Città metropolitana di Roma Capitale ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la Città metropolitana di Roma capitale ha facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte la Convenzione per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo contratto attuativo, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte il contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.---

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del D.L.gs. 50/2016, le Amministrazioni contraenti e/o la Città metropolitana

di Roma Capitale potranno risolvere di diritto in tutto o in parte il singolo contratto attuativo o la Convenzione per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nell'ipotesi di applicazione di penali da parte dell'Amministrazione contraente per un importo complessivo superiore al 10% (dieci per cento) del valore del singolo contratto attuativo ovvero nell'ipotesi di applicazioni di penali da parte della Città metropolitana di Roma per un importo complessivo superiore al 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione nonché negli altri casi espressamente previsti nella Convenzione.--- La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.--- In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, Città metropolitana di Roma ha diritto di escutere la cauzione presentata dal Fornitore per un importo pari al 20% del valore residuale della Convenzione al momento della risoluzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Città metropolitana di Roma al risarcimento dell'ulteriore danno. In caso di risoluzione della Convenzione per violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Codice di comportamento della Città metropolitana di Roma, la medesima procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento

dell'ulteriore danno. In tutti i casi di risoluzione del contratto attuativo, l'Amministrazione contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore pari al valore residuale del contratto; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Amministrazione contraente al risarcimento dell'ulteriore danno. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Città metropolitana di Roma Capitale, quest'ultima o le Amministrazioni Contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp ,319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp.--

ART.22- Recesso

Le Amministrazioni contraenti e/o Città metropolitana di Roma Capitale, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal singolo contratto attuativo e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 50/2016. In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o legislativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardano l'Amministrazione contraente e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura – quali mutamenti della destinazione d'uso degli immobili, ovvero mutamenti relativi alla responsabilità o uso degli

stessi – la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte dalla Convenzione con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi a mezzo PEC. Resta inteso che qualora, nei casi di cui al precedente punto, la singola Amministrazione assuma l'uso di altro immobile da adibire alla stessa destinazione all'interno del lotto di riferimento, la medesima Amministrazione ha facoltà, in luogo del recesso, di trasferire i servizi oggetto dell'Ordinativo di fornitura sul nuovo immobile fermi restando la durata residua e l'importo residuo del contratto. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.--In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.---

Qualora la Città metropolitana di Roma Capitale receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi

ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti attuativi già emessi da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.--La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla richiesta di informazione antimafia inviata tramite il sistema informatico BDNA - Prefettura di Reggio Emilia, ex art.91 del D.lgs. n.159/11, prot. n. PR_REUTG_Ingresso_0053682_20240827 del 27/08/2024, per **COOPSERVICE S.COOP.P.A**, siano accertate cause ostative.---

ART.23-- Subappalto

Il Fornitore ha dichiarato in sede di presentazione dell'offerta che intende riservarsi la facoltà di affidare in subappalto *i servizi oggetto della presente gara entro la percentuale consentita dalla legge*, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. --Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Città metropolitana di Roma Capitale, alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.----

ART. 24-- Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, D.Lgs. 50/2016. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.- Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla l. 136/2010.- In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti periodi, fa sorgere in capo al Soggetto Aggregatore il diritto a risolvere la Convenzione, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.-----

ART.25-- Responsabile della fornitura

Il Fornitore ha individuato nel Sig. Alessandro Zaccheo il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale nonché di ciascuna Amministrazione contraente. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: **cell.: 3316334345,** indirizzo e-mail: alessandro.zaccheo@coopservice.it -----

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale nonché a ciascuna Amm.ne contraente.

ART.26- Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:

- Stazione Appaltante: Viale G. Ribotta n. 41 – 00144 Roma
PEC: **servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.it**
- Fornitore: via Rochdale n. 5 – 42122 Reggio Emilia (RE)
- PEC: **gare.coopservice@legalmail.it**

Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti la presente Convenzione verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:---

a) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da

parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;---

b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; ----

c) Posta certificata.----

ART.27- Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 679/16 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.- La Città metropolitana di Roma Capitale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.---In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Città metropolitana di Roma Capitale, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa

ottenibili.-- I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE 679/16.---Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al Regolamento UE 679/16.-- Con la stipula del contratto attuativo, le Amministrazioni Contraenti destinatarie del servizio, in qualità di titolari del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designano formalmente il Fornitore, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, quale "Responsabile esterno del trattamento". Conseguentemente il Fornitore deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE 679/16, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:---

- nel designare per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, quali "Incaricati del trattamento" tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli

strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;-----

- nel verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, ai sensi dell'art. 9

lettera a) del Codice Privacy, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso

controlli periodici;---

- nell'adottare tutte le misure minime di sicurezza previste nell'allegato B del

Codice Privacy, nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal

legislatore ai sensi dell'art. 36 dello stesso;---

- nell'adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza

finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche

accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non

consentito;---

- nel provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del

trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure

disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla

protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e

delle responsabilità che ne derivano;---

- nel consentire alle Aziende i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza

delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;---

- nel restituire, alla scadenza del contratto attuativo o in ogni altra situazione di

recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente

utilizzati contenenti informazioni trattate per conto delle Amministrazioni

Contraenti.-----

ART. 28-- Oneri fiscali e spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Convenzione ed in

particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale

carico del Fornitore, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti, ad eccezione della sola IVA che è a carico dell'Amministrazione.-

Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, il Fornitore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

ART.29- Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, la Città metropolitana di Roma Capitale si riserva di procedere ai sensi dell'articolo 110 del D.L.gs. 50/2016.

ART. 30- Clausola finale, riferimenti normativi

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione e nel Capitolato speciale descrittivo e nel Capitolato speciale prestazionale, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. -----

ART.31- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2025-2027, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitano n.21 del 26 febbraio 2025.--

ART. 32- Foro competente

Agli effetti della presente convenzione e per ogni controversia il Fornitore elegge domicilio presso la sede del Dipartimento V - Ufficio del Soggetto Aggregatore - in Roma viale G. Ribotta n.41. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.- Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.---

ART.33- Clausola sociale

La Città Metropolitana considera che la presa in carico dei lavoratori e delle lavoratrici operanti nel servizio costituisca una forma di capitalizzazione dell'esperienza acquisita garantendo continuità nell'erogazione dei servizi, e nel contempo risponda all'esigenza di consolidare gli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali. In ragione di ciò il Fornitore, con la sottoscrizione del Capitolato speciale descrittivo, assume l'impegno ad utilizzare prioritariamente il personale attualmente occupato nel servizio in appalto. Si precisa che al Fornitore viene richiesto di assumere gli operatori già presenti e in possesso dei requisiti professionali richiesti senza periodo di prova come dipendenti diretti, garantendo il riconoscimento delle condizioni contrattuali in essere e dei requisiti maturati al momento della stipula del nuovo contratto. Tale personale dovrà essere inquadrato nei livelli retributivi in coerenza con i rispettivi profili professionali e il Fornitore si impegna a

riconoscere a tale personale l'anzianità di servizio maturata. Il presente impegno, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, è assunto tenendo conto del rispetto dell'autonomia organizzativa dell'aggiudicatario e delle specifiche esigenze tecnico-organizzative o di manodopera previste e comunque nel rispetto di quanto stabilito da ANAC (vedi parere sulla Normativa del 30/04/2014 - rif. AG 19/14) e dalla giurisprudenza in materia (vedi da ultimo Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza del 26 maggio 2015, n. 2637). Il Fornitore si obbliga ad applicare integralmente nei confronti del personale dipendente e degli eventuali soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, il contratto collettivo nazionale di riferimento sottoscritto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare gli eventuali accordi integrativi territoriali in essere nonché a versare con la regolarità prevista dalle norme, i contributi di legge in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.-----

ART.34- Rischi interferenziali

Il documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) allegato alla documentazione di gara, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto del presente appalto che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi, così come previsto dall'art. 26 comma 3-ter del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.-- Il DUVRI sarà integrato dalle Amministrazioni contraenti, prima dell'esecuzione del contratto riferendolo ai rischi specifici da interferenza previsti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e qualificando gli eventuali oneri correlati. Resta comunque onere del Fornitore, elaborare, relativamente

ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalle stesse.-----

ART.35- Determinazioni finali

Il sottoscritto Francesco Malpeli, in qualità di Procuratore Speciale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Oggetto della Convenzione e Rappresentanti), Articolo 5 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 6 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 8 (Durata ed importo della Convenzione), Articolo 9 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 13 (Corrispettivi e Revisione dei prezzi), Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 16 (Trasparenza), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Garanzia Responsabilità civile - Danni), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30

(Clausola finale, riferimenti normativi), Articolo 32 (Foro competente),

Articolo 33 (Clausola sociale).

IL FORNITORE: firmato Francesco MALPELI

IL DIRIGENTE: firmato Dott. Federico MONNI

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in
formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.